

Verona, 26 marzo 2025

## CIRCOLARE TEMATICA

# OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a [studiorighini@studiorighini.it](mailto:studiorighini@studiorighini.it)

## 1 PREMESSA

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative riguardo **l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria**, introdotto dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024.

## 2 AMBITO APPLICATIVO

L'obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) – a pena di sospensione del procedimento di iscrizione a Registro delle Imprese ed eventualmente di sanzione amministrativa – si estende a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma societaria (società di persone o società di capitali).

Restano escluse le società a cui non è consentito svolgere attività commerciali, quali:

- le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici che esercitano l'attività agricola;
- le società di mutuo soccorso;
- i consorzi di cui agli artt. 2602 c.c. e ss. anche con attività esterna ex art. 2612 c.c.;
- le società consortili.

Inoltre, viene precisato che tale obbligo riguardi non solo gli amministratori delle società costituite dopo il 1° gennaio 2025, ma anche gli amministratori e i liquidatori delle società già esistenti prima della data di entrata in vigore della norma.

## 3 COMUNICAZIONE PEC

Il Ministero ha precisato che **ciascun amministratore dovrà fornire un proprio indirizzo PEC personale** e che la comunicazione dovrà avvenire:

- per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (o che presentino la domanda di iscrizione successivamente a tale data) contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- per le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025, **entro il 30 giugno 2025. In caso di nuova nomina o rinnovo dell'amministratore, l'indirizzo PEC dovrà essere comunicato in occasione dell'iscrizione della nomina stessa.**

È stata esclusa la possibilità di far coincidere la PEC degli amministratori con quella della società.

**Invitiamo i gentili clienti che ricoprono la carica di amministratore a trasmettere allo Studio il proprio indirizzo PEC, al fine di consentirne la registrazione presso il competente Registro delle Imprese.**

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini